



La **GIUNTA** della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Pordenone-Udine, riunitasi il giorno

23 DICEMBRE 2025 alle ore 14:00

a seguito di avvisi di convocazione spediti nei termini,

PRESIDENTE:

Da Pozzo Giovanni	PRESENTE
-------------------	----------

COMPONENTI

Agrusti Michelangelo	PRESENTE
Paniccia Massimo	PRESENTE
Pascolo Silvano	PRESENTE
Pillon Fabio	ASSENTE
Seminara Eva	PRESENTE
Vendrame Gino	PRESENTE
Vogrig Michela	PRESENTE

REVISORI DEI CONTI

Camilotti Alberto Maria	PRESENTE
Cussigh Elena	PRESENTE

SEGRETARIO

Pilutti Maria Lucia	PRESENTE
---------------------	----------

ha adottato la presente deliberazione



DELIBERAZIONE DI GIUNTA CAMERALE

Oggetto: Revisione ordinaria delle partecipazioni detenute dalla Camera di Commercio I.A.A di Pordenone – Udine al 31.12.2024, ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii.

Richiamati:

- Legge 29/12/1993 n. 580, D.Lgs. 15/02/2010 n. 23 e Decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219 concernente "Attuazione della delega di cui all'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura";
- DPR n. 0142/Pres del 10 agosto 2023 con il quale viene nominato il Consiglio camerale della Camera di Commercio industria artigianato e agricoltura di Pordenone- Udine;
- Deliberazione del Consiglio camerale n. 2023000009 del 09.10.2023 avente per oggetto "Elezione del Presidente della Camera di Commercio di Pordenone – Udine ai sensi dell'articolo 16 legge 580/1993 e s.m.i." con la quale viene nominato il Presidente della Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pordenone - Udine, dottor Giovanni Da Pozzo;
- Deliberazione del Consiglio camerale n. 202300010 del 30.10.2023 avente per oggetto "Elezione dei componenti della Giunta camerale ai sensi dell'art. 14, comma 1, della legge 580/1993 e dell'art. 12, comma 3, del DM 156/2011";
- Statuto della CCIAA di Pordenone-Udine approvato dal Consiglio camerale con Delibera n. 2023000002 del 16.03.2023;

Visto il D.lgs. n. 175/2016, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n.124, che costituisce il nuovo Testo Unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (TUSP) e sue successive modifiche ed integrazioni;

Considerato che con l'entrata in vigore, in data 23 settembre 2016, del suddetto D.lgs.19 agosto 2016 n. 175, il legislatore ha voluto rendere sistematica la ricognizione delle partecipazioni societarie, richiedendo alle amministrazioni pubbliche, con l'art. 24 del TUSP, di eseguire entro settembre 2017 un'operazione di razionalizzazione/ricognizione straordinaria, nonché una revisione periodica annuale delle partecipazioni pubbliche;

Visto in particolare l'art. 20 del citato D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, relativo, tra l'altro, all'obbligo per le amministrazioni pubbliche di effettuare annualmente, entro il 31 dicembre di ciascun anno, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

Vista la previsione dell'art. 26, comma 11, del TUSP, ai sensi della quale si procede annualmente alla razionalizzazione periodica, a decorrere dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017;

Considerato pertanto l'obbligo di procedere con la revisione periodica annuale, così come illustrato in precedenza, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2024, e che si sostanzia nella adozione di una Relazione tecnica con eventuale Piano di razionalizzazione;

Richiamata la deliberazione della Giunta n. 51 del 20 dicembre 2018 recante "Analisi periodica delle partecipazioni al 31.12.2017 dell'accorpata Camera di commercio di Pordenone al 31.12.2017, ai sensi dell'art. 20 D. Lgs. 175/2016";



Richiamata la deliberazione della Giunta n. 52 del 20 dicembre 2018 recante “Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche con riferimento alla situazione al 31.12.2017 della preesistente CCIAA di Udine, ai sensi degli artt. 20 e 26, comma 11, del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i.”;

Richiamata la deliberazione della Giunta n. 224 del 19 dicembre 2019 recante “Revisione ordinaria delle partecipazioni detenute dalla Camera di Commercio I.A.A. di Pordenone - Udine al 31.12.2018, ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs 175/2016 e s.m.i.”,

Richiamata la deliberazione della Giunta n. 182 del 18 dicembre 2020 recante “Revisione ordinaria delle partecipazioni detenute dalla Camera di Commercio I.A.A. di Pordenone - Udine al 31.12.2019, ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs 175/2016 e s.m.i.”,

Richiamata la determina del Presidente nr. 50 del 23 dicembre 2021, ratificata con delibera di Giunta nr. 6 del 25 gennaio 2022, avente ad oggetto: “Revisione ordinaria delle partecipazioni detenute dalla Camera di Commercio I.A.A. di Pordenone - Udine al 31.12.2020, ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs 175/2016 e s.m.i.”;

Richiamata la delibera di Giunta n. 197 del 22 dicembre 2022, avente ad oggetto: “Revisione ordinaria delle partecipazioni detenute dalla Camera di Commercio I.A.A. di Pordenone - Udine al 31.12.2021, ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs 175/2016 e s.m.i.”;

Richiamata la deliberazione della Giunta n. 201 del 5 dicembre 2023 recante “Revisione ordinaria delle partecipazioni detenute dalla Camera di Commercio I.A.A. di Pordenone - Udine al 31.12.2022, ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs 175/2016 e s.m.i.”,

Richiamata, da ultimo, la deliberazione della Giunta n. 214 del 20 dicembre 2024 recante “Revisione ordinaria delle partecipazioni detenute dalla Camera di Commercio I.A.A. di Pordenone - Udine al 31.12.2023, ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs 175/2016 e s.m.i.”,

Dato atto che i sopra citati provvedimenti con i relativi allegati sono tutti pubblicati sul sito istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;

Visto l'obbligo di procedere con l'esame e l'approvazione del Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2024 dalla Camera di Commercio I.A.A. di Pordenone - Udine, che va adottato entro il 31 dicembre 2025, ai sensi dell'art. 20 del TUSP;

Tenuto conto che, ai sensi del comma 2 del citato art. 20 TUSP, in merito ai presupposti richiamati dal comma 1, *“I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:*

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;

b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;



d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4";

Rilevato che il TUSP prevede che possano essere mantenute partecipazioni, dirette o indirette, esclusivamente in *"società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali"* (art. 4, comma 1);

Tenuto conto, in seguito ad approfondimenti normativi, che con la L. 145/2018 (c.d. legge di bilancio 2019) il legislatore ha introdotto il comma 6-bis all'art. 26 TUSP, che esclude dall'obbligo di razionalizzazione periodica, ex art. 20 del D.lgs. 175/2016, le società costituite dai GAL, organismi previsti dall'art. 34 del Reg. UE n. 1013/2013, come la società partecipata Montagna Leader S.c.r.l.;

Preso atto che, come conseguenza della sopra citata modifica normativa, pur continuando la partecipata ad essere ricompresa nel perimetro soggettivo del T.U.S.P., non sarà più necessario procedere alla revisione della società Montagna Leader S.c.r.l.;

Ricordato comunque che nelle precedenti revisioni, ancorché in assenza del requisito del fatturato di almeno un milione di euro previsto dal T.U.S.P. ai fini del mantenimento della partecipata di cui trattasi, si era ritenuto di mantenere le quote di Montagna Leader S.c.r.l. in quanto l'alienazione della partecipazione avrebbe comportato la perdita, in capo alla società, della titolarità della gestione dello sviluppo locale e dei relativi fondi pubblici comunitari, con ricaduta negativa sul territorio regionale;

Atteso che la CCIAA, fermo restando quanto appena sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle seguenti attività indicate dall'art. 4, comma 2, TUSP:

- produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

- progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

- realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

- autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

- servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;



Atteso inoltre che sono ammesse le partecipazioni in società con caratteristiche definite all'articolo 4, commi 3, 6, 7 e 8, ovvero:

- aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato;
- costituite in attuazione dell'art. 34 del Regolamento CE n. 1303/2013 e dell'art. 61 del Regolamento CE n. 508/2014 – Gruppi d'Azione Locale, non soggette alla revisione periodica di cui all'art. 20 ai sensi dell'articolo 26, comma 6 bis, del T.U.S.P. sopra richiamato;
- aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, nonché la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva esercitati in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili;
- spin off o di start up universitari previste dall'articolo 6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonché quelle con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca. È inoltre fatta salva la possibilità, per le università, di costituire società per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche;

Atteso, da ultimo, che è previsto che le società *in house* abbiano come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2. Tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti;

Ricordato che nella Gazzetta Ufficiale del 25 novembre 2016 - in vigore dal 10 dicembre 2016 - è stato pubblicato il D. Lgs. n. 219/2016, attuativo della c.d. riforma Madia per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle Camere di Commercio italiane;

Tenuto conto che tale decreto ha confermato la definizione di cui all'art. 1 comma 1 della legge 580/1993, secondo cui le Camere di Commercio sono "enti pubblici dotati di autonomia funzionale che svolgono, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, sulla base del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese, curandone lo sviluppo nell'ambito delle economie locali.";

Considerato che il D. Lgs. n. 219/2016 ha invece modificato parte dell'art. 2 della legge 580/1993, rimodulando le funzioni dell'ente camerale, confermando alcuni dei compiti tradizionali delle Camere di Commercio, fra cui:

- la tenuta del registro delle imprese e del cosiddetto fascicolo di impresa;
- la regolazione e tutela del mercato con particolare riguardo alla trasparenza;
- il sostegno alle imprese per favorirne la competitività;

ed introducendone di nuovi, fra i quali si segnalano i seguenti:

- l'orientamento al lavoro e l'inserimento occupazionale dei giovani (cosiddetta alternanza scuola-lavoro);
- l'individuazione, a determinate condizioni, delle Camere di Commercio come punto di raccordo tra il mondo delle imprese e quello della Pubblica Amministrazione;
- la valorizzazione del patrimonio culturale e la promozione del turismo;



- il supporto alle PMI per i mercati esteri con l'esclusione, però, delle attività promozionali direttamente svolte all'estero;

- la digitalizzazione delle imprese, la qualificazione aziendale e dei prodotti (certificazione, tracciabilità, valorizzazione delle produzioni), nonché la mediazione e l'arbitrato, quali forme di giustizia alternativa di risoluzione delle controversie, il convenzionamento con enti pubblici e privati in diversi ambiti per le funzioni istituzionali;

Considerato che lo stesso articolo 2, al comma 4, stabilisce che gli enti camerali *“per il raggiungimento dei propri scopi, promuovono, realizzano e gestiscono strutture ed infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale e nazionale, direttamente o mediante la partecipazione, secondo le norme del codice civile, con altri soggetti pubblici e privati, ad organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e a società, nel rispetto delle previsioni del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175, recante il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, a società, previa approvazione del Ministro dello sviluppo economico.”*;

Considerato che è stata condotta un'approfondita e motivata valutazione in ordine all'assetto delle partecipazioni camerali, sulla base dei dati raccolti dai competenti Uffici interni dell'ente, per iniziativa e secondo le direttive del Segretario Generale;

Ricordato che, con riferimento alla Società Fabbrica Modello di Pordenone Spa, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con lettera prot. DT 16558 del 05/03/2020, ha richiesto alla Camera di esprimere le proprie considerazioni in merito a segnalati profili di mancata conformità dell'esito della ricognizione rispetto alle disposizioni del TUSP, e che la CCIAA di Pordenone – Udine con Pec prot. 25881 del 10.06.2020 ha confermato le ragioni alla base della decisione del mantenimento della partecipazione nella società citata;

Atteso che il Ministero dell'Economia e delle finanze, alla data odierna, non ha avanzato ulteriori rilievi in ordine alla detenzione della partecipazione nella suddetta Società;

Ricordato che nella precedente revisione, approvata con la delibera della Giunta n. 214 del 20 dicembre 2024 era stato deciso il mantenimento della partecipazione nella società Udine Esposizioni S.p.A. con azioni di razionalizzazione;

Visto che l'articolo 20, comma 4, del TUSP, prevede inoltre che *“in caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo, le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti...”*;

Considerato che entro il 31.12.2025, come richiesto dall'art. 20, comma 4 del TUSP, la Camera di commercio è tenuta ad approvare una relazione sull'attuazione delle misure di razionalizzazione previste per Udine Esposizioni S.p.A., in cui siano evidenziati i risultati conseguiti;

Preso atto che, lo stato di attuazione di dette misure di razionalizzazione:

- è stato inserito all'interno della Relazione alla presente revisione ed è stata redatto tenendo conto degli *“Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche (Art. 20 D. Lgs. n. 175/2016 e art. 17 D.L. n. 90/2014)”* forniti dalla Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del TUSP;
- è stato redatto tenendo conto delle informazioni fornite da Udine Esposizioni Spa;

Considerato che la società Udine Esposizioni Spa, inoltre, gestisce tuttora un rilevante compendio immobiliare che rappresenta un unicum all'interno del territorio dell'ex Provincia di Udine per le sue potenzialità di sostegno



allo sviluppo economico locale la cui tutela e promozione richiedono azioni e correttivi idonei e selettivi, tali da non disperdere detto patrimonio.

Visto che la Società ha proseguito le azioni straordinarie di seguito dettagliate:

- in data 4.11.2024 ha avuto luogo la cessione ad ARPA FVG degli immobili (padiglioni n. 1 e n. 2 e locali accessori) per un valore di 1.527.200,91 euro, la società aveva sottolineato che questa cessione ha effetti positivi sul conto economico 2024, che in effetti ha registrato una chiusura in utile;
- cessione dell'area di parcheggio n. 1 e di un'area verde adiacente, per le quali la società è in attesa di un'ulteriore perizia;

Preso atto che anche l'esercizio 2024 di Udine Esposizioni S.p.A. si è chiuso in utile e attualmente la società non ricade nella previsione di cui all'art. 20, c. 2, lett. e) del TUSP in quanto negli ultimi 5 esercizi ha chiuso tre bilanci in utile;

Tenuto conto che grazie ai risultati raggiunti con le sopraindicate operazioni straordinarie, già a partire dalla precedente revisione la società Udine Esposizioni Spa era riuscita a superare la criticità di cui all'art. 20, c. 2, lett. e) del TUSP;

Visti gli interventi di razionalizzazione conclusi e di quelli che si concluderanno e produrranno effetti positivi nel corso del 2025;

Valutato di confermare la partecipazione nella società Udine Esposizioni S.p.A., lasciando invariato il termine di conclusione degli interventi di razionalizzazione programmati ed in corso di realizzazione, mantenendolo in data 31.12.2025;

Preso atto che il bilancio al 31.12.2024 di Ditedi evidenzia un utile di 1.798,00 euro, in miglioramento rispetto alla perdita di 6.137,00 euro registrata nel 2023 e che il valore della produzione 2024 è pari ad euro 632.241,00 (+68,69%) è prevalentemente costituito dai contributi in conto esercizio pari ad euro 372.905,00 (+52,70, rispetto al 2023);

Considerato che il fatturato pari ad euro 233.910,00 nel 2024 è raddoppiato rispetto al dato del 2023 di euro 109.822,00 pur mantenendosi al di sotto del valore limite previsto dall'art. 20, comma 2 lett d) del D. Lgs 175/2016, come rilevato anche nella nota inviata dalla Regione FVG ai soci prot. 293675 del 14.04.2025;

Ricordato che la Regione con Legge Regionale 3/2021 "SviluppoImpresa" e ss.mm.ii. ha inteso valorizzare le attività che Ditedi S.c.r.l. svolge in collaborazione con i cluster regionali, con le istituzioni scientifiche, i parchi scientifici e tecnologici regionali e le università del Friuli Venezia Giulia ed ha introdotto delle disposizioni volte a favorire la crescita e la diffusione della cultura digitale in Friuli Venezia Giulia, promuovendo la trasformazione digitale delle aziende, nell'ottica dell'industria 4.0, della società 5.0 e della silver economy, e che alla luce di queste disposizioni regionali, nonostante il fatturato medio dell'ultimo triennio non raggiunga il valore minimo previsto dalla norma, si ritiene necessario confermare il mantenimento della partecipazione in Ditedi S.c.r.l.;



Ricordato che il 9.10.2023 il Comune di Udine, socio di maggioranza assoluta di Udine Mercati S.r.l., aveva condiviso con i soci un'ipotesi di riorganizzazione della società con l'obiettivo di rendere interamente pubblico il capitale della società per poterle affidare servizi in modalità dell'*in house providing*;

Ricordato che con delibera n. 2023000179 del 10.11.2023 la Giunta aveva disposto l'acquisizione di tutte o di parte delle quote della società Udine Mercati S.r.l. detenute dai soci privati, pari ad un valore complessivo massimo di euro 54.400,00 corrispondente al 34% del capitale sociale, confermando successivamente, con nota prot. 4520 del 26.01.2024 a firma congiunta del Presidente della CCIAA e del Sindaco di Udine, indirizzata ai soci privati della Società, l'intenzione del Comune di acquisire il 25% del suddetto capitale sociale detenuto da privati, e l'intenzione della Camera di Commercio di acquisire il restante 9%;

Vista la deliberazione n. 2024000118 del 09.07.2024 con cui la Camera aveva approvato l'acquisto del 9% delle quote di Udine Mercati S.r.l. dai soci privati, nonché la bozza di statuto e la bozza della convenzione per l'esercizio del controllo analogo;

Ricordato che in data 05.09.2024 è stato stipulato l'atto di compravendita delle azioni detenute dai soci privati a seguito del quale la quota della Società detenuta dalla CCIAA è passata dal 10% al 18% del capitale sociale;

Ricordato che in data 28.11.2024 l'assemblea dei soci ha deliberato l'esclusione dell'unico socio privato ancora presente nella compagine sociale, la Confederazione Italiana Agricoltori della Provincia di Udine – C.I.A., con conseguente aumento proporzionale delle quote detenute dai soci pubblici Camera di commercio e Comune di Udine;

Rilevato che alla conclusione del processo di trasformazione di Udine Mercati S.r.l. in società in house, il Comune di Udine detiene una partecipazione pari al 81,82% del capitale sociale e la Camera di commercio il rimanente 18,18% del capitale sociale e che queste modifiche sono state inserite nella presente revisione ordinaria;

Ricordato che, dalla presente revisione la società in house della Camera di commercio di Pordenone – Udine I.Ter Srl ha variato la denominazione in Territorio Economia Futuro S.c.r.l., in sigla TEF S.c.r.l.;

Ricordato che con delibera di Giunta n. 133 del 13.07.2023, aggiornata successivamente con delibera 196 del 19.11.2024, era stata approvata l'operazione di trasformazione dell'associazione "Mirabilia Network" in società consortile a responsabilità limitata "Mirabilia Network S.c.r.l." e successiva fusione per incorporazione di Mirabilia S.c.r.l. in IS.NA.R.T. S.C.p.A., ottenendo anche il parere favorevole del Collegio dei Revisori e della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per il Friuli Venezia Giulia;

Preso atto che l'assemblea dell'Associazione, riunitasi il 16 dicembre 2024, ha deliberato la trasformazione in Mirabilia S.c.r.l. con efficacia immediata, e conseguentemente in data 20.12.2024 la società Mirabilia Network S.c.r.l. è stata iscritta nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese di Roma;

Verificato inoltre che la Camera di Commercio di Pordenone - Udine deteneva, al 31.12.2024, una quota di euro 500,00, pari al 5% del capitale sociale di euro 10.000,00;

Atteso che successivamente, con delibera di Giunta n. 79 del 30.05.2025, è stata ratificata la Determina presidenziale n. 16 del 05.03.2025 che ha approvato l'operazione di fusione di Mirabilia Network S.c.r.l. in IS.NA.R.T. S.C.p.A., e che conseguentemente la Camera di Commercio di Pordenone - Udine alla data odierna

detiene una partecipazione in IS.NA.R.T. S.c.p.A. del valore nominale di € 1.075,00, pari allo 0,37% del capitale sociale;

Atteso inoltre che, in seguito alla fusione, Mirabilia Network S.c.r.l. è stata cancellata dal Registro delle Imprese di Roma in data 27.05.2025;

Preso atto che è soggetta esclusivamente a questa revisione periodica al 31.12.2024 la cessata società Mirabilia Network S.c.r.l. e che la società IS.NA.R.T. S.c.p.A. rileverà, invece, nella ricognizione delle partecipazioni al 31.12.2025 da effettuarsi a fine 2026;

Ricordato, da ultimo, che con delibera di Giunta n. 25 del 29.01.2025 la Giunta ha autorizzato l'ingresso della Camera di commercio di Pordenone – Udine nella compagine della società in house Uniontrasporti S.c.r.l. mediante la sottoscrizione di una quota di € 2.000,00 di valore nominale, con un sovrapprezzo di € 800,00, per un valore complessivo di € 2.800,00, e che, ad oggi, la Camera di Commercio di Pordenone - Udine detiene una quota pari allo 0,47%;

Atteso peraltro che anche la società Uniontrasporti S.c.r.l. rileverà nella ricognizione delle partecipazioni al 31.12.2025 da effettuarsi a fine 2026;

Vista la proposta di razionalizzazione periodica delle società partecipate, in esito alla ricognizione delle partecipazioni societarie detenute dalla Camera di Commercio I.A.A. di Pordenone - Udine alla data del 31 dicembre 2024, di cui al documento "Analisi periodica delle partecipazioni della CCIAA di Pordenone - Udine al 31.12.2024", allegato alla presente, di cui forma parte integrante e sostanziale, e ritenuto di far proprie le valutazioni ivi contenute;

Tenuto conto che la suddetta documentazione è stata redatta sulla base delle Linee guida elaborate dalla Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (istituita ai sensi dell'art. 15 del medesimo TUSP) presso il Dipartimento del Tesoro, e dei relativi schemi tipo messi a disposizione on line;

Considerato che il Dipartimento del Tesoro in data 18 novembre 2025 ha pubblicato sul proprio sito Internet le schede per la rilevazione dei dati relativi alla revisione periodica, ricordando nel contempo che le Amministrazioni pubbliche entro il 31.12.2025 devono approvare il provvedimento di revisione periodica delle partecipazioni societarie detenute al 31 dicembre 2024 e la relazione sull'attuazione del precedente piano di razionalizzazione adottato con riferimento alle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2023 (art. 20, commi 1 e 2 e comma 4, del TUSP).

Vista altresì la nota di Unioncamere del 28.11.2025 prot. 45376/U, inviata a tutte le CCIAA, con cui si trasmettono le schede di monitoraggio aggiornate delle società in house nazionali del sistema camerale, utili alla redazione del provvedimento di razionalizzazione delle partecipazioni detenute al 31.12.2024;

Considerato che, con riferimento alle partecipazioni detenute alla data del 31 dicembre 2024, l'adempimento previsto dal TUSP si integra con la rilevazione annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti, condotta dal Dipartimento del tesoro, ai sensi dell'art. 17 del D.L. n. 90 del 2014 e che le informazioni raccolte dal Dipartimento del tesoro sono utilizzate anche dalla Corte dei Conti per le proprie attività istituzionali di referto e di controllo;



Dato quindi atto che attraverso l'applicativo "Partecipazioni" del Portale Tesoro saranno acquisiti sia l'esito della razionalizzazione periodica (informazioni in formato elaborabile contenute nei provvedimenti, nonché il documento approvato), sia i dati richiesti ai fini del censimento annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti in organi di governo delle società e di enti;

Ricordato che il presente provvedimento e l'allegata documentazione inerente la razionalizzazione periodica di cui trattasi devono essere approvati entro il 31 dicembre e vanno altresì trasmessi alla sezione di Controllo della competente Corte dei Conti, subito dopo la loro approvazione;

Ravvisata la necessità di rendere immediatamente esecutivo il presente provvedimento al fine di rispettare i termini sopra riportati;

tutto ciò premesso e considerato,

la Giunta all'unanimità,

DELIBERA

di considerare le premesse parte integrante del presente provvedimento e sulla base delle stesse di:

- approvare, in ottemperanza agli obblighi di razionalizzazione periodica previsti dal combinato disposto dell'art. 20 e dell'art. 26, comma 11, del D. Lgs. n. 175/2016 e smi, la ricognizione delle partecipazioni societarie detenute dalla Camera di Commercio I.A.A. di Pordenone - Udine alla data del 31 dicembre 2024 secondo il documento "Analisi periodica delle partecipazioni della Camera di Commercio I.A.A. di Pordenone - Udine al 31.12.2024" che forma parte integrante e sostanziale, e di far proprie le valutazioni ivi contenute;
- rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva;
- dare mandato al Segretario Generale della Camera di Commercio I.A.A. di Pordenone – Udine di compiere tutti gli atti e gli adempimenti necessari e conseguenti, *in primis* la trasmissione del provvedimento di razionalizzazione con i relativi allegati alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti ed alla struttura di coordinamento istituita presso il MEF;
- disporre la pubblicazione del presente provvedimento e degli allegati sul sito internet camerale, ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013 e smi.

IL SEGRETARIO GENERALE
dott.ssa Maria Lucia Pilutti

IL PRESIDENTE
Comm. dott. Giovanni Da Pozzo

documento informatico firmato digitalmente inviato a conservazione secondo la normativa vigente